



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL
FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA
PERSONALE POLIZIA LOCALE**

**Allegato "A" alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del
22/12/2016**

REGOLAMENTO
FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE
CORPO DI POLIZIA LOCALE

Art. 1

Istituzione Fondo di previdenza ed assistenza

E' istituito il Fondo di Assistenza e Previdenza per il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale del Comune di Cisterna di Latina.

Art. 2

Scopi

Il fondo, che è privo di personalità giuridica e che non ha scopi di lucro, persegue la finalità di realizzare una rendita previdenziale individuale per ogni singolo dipendente a tempo indeterminato in servizio prioritariamente e su base volontaria, previsto dal contratto collettivo di lavoro, ovvero mediante l'adesione a forme previdenziali, in forma collettiva o individuale.

Art. 3

Destinatari

Destinatari delle forme di previdenza ed assistenza integrativa sono gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Cisterna di Latina, assunti in servizio con contratto a tempo indeterminato.

Il personale del Corpo P.L. con contratto a tempo parziale riceve il beneficio proporzionalmente all'orario di lavoro del rispettivo contratto, da quantificarsi a cura dell'Organismo di Gestione del Fondo di cui al prossimo art. 4 del presente Regolamento.

Art. 4

Finanziamento del Fondo

1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, riconosciute annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex art. 208 CdS.. Tale quota deve corrispondere almeno ad una percentuale tra lo 7% e il 12% dei proventi annualmente accertati e depositati alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 208 del C.d.S., (rientrante nel 50% dei introiti del C.d.S., destinata alla lettera "c" del comma 4 art. 208).
2. L'Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa ai sensi dell'art. 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).
3. Il Comando della Polizia Locale provvederà ad impegnare e liquidare le risorse disponibili a favore degli Istituti Assicurativi o Bancari selezionati, ed a curare la gestione delle relative convenzioni, in base agli effettivi incassi risultanti dal rendiconto approvato, dell'anno di competenza.
4. La quantificazione annuale della somma destinata a tale risorsa, secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere approvata contestualmente alla deliberazione che definisce la previsione dell'entrata relativa all'art. 208 del C.d.S.
5. Gli appartenenti al Corpo possono integrare le somme versate a proprio nome, ai sensi del comma precedente, con versamenti volontari. Il dipendente ha facoltà di integrare in proprio la somma che viene corrisposta al Fondo di previdenza integrativa ovvero alla forma previdenziale individuata in forma collettiva o individuale.
6. In fase di applicazione il fondo è finanziato con le somme accantonate a tal fine nelle annualità precedenti all'approvazione del regolamento ed immediatamente disponibili nel bilancio comunale e, comunque, con le forme previdenziali già in essere.
7. In relazione alle risorse di cui al primo comma, si precisa che esse saranno ripartite – per ciascun anno – tra il personale effettivamente in servizio nel corso dello stesso anno.

Art. 5

Organi dell'Organismo di Gestione del Fondo di Assistenza e Previdenza

1. Ai sensi dell'Art. 17 del CCNL 22.01.2004 la gestione delle risorse del Fondo di cui al precedente articolo 1 spetta agli organismi di cui all'art. 55 del CCNL 14.09.2000, composti da rappresentanti dei dipendenti e costituito in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della Legge n.300/1970.
2. Nell'Organismo di Gestione del Fondo i componenti vengono eletti tra i soli operatori di Polizia Locale con le modalità riportate nell'allegato A del presente Regolamento, ed è formato secondo i seguenti criteri :
 - nr. 4 (quattro) componenti eletti tra i lavoratori a tempo indeterminato appartenenti al Corpo di Polizia Locale;
 - il Dirigente a cui fa capo la gestione del PEG dell'Unità Autonoma Corpo di Polizia Locale, nonché Comandante del Corpo di Polizia Locale, che assume la carica di Presidente;
3. Alle votazioni di cui al comma 2 partecipa il personale destinatario del presente Regolamento.
4. L'Organismo di Gestione del Fondo è costituito con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 6

Funzionamento e durata

1. I componenti dell'Organismo di Gestione del Fondo durano in carica tre anni dalla data di costituzione e l'incarico può essere rinnovato per una sola volta consecutivamente, attraverso un voto libero e democratico, dove ogni lavoratore può esprimere una unica preferenza, scegliendo tra gli appartenenti al Corpo che decidono di candidarsi;
2. Il componente che risulta assente ingiustificato per tre sedute consecutive cessa autonomamente dalla carica ed è sostituito dal primo dei non eletti, che dura in carica fino al termine del mandato;
3. Il Presidente dell'Organismo di Gestione del Fondo, due mesi prima della scadenza del mandato, provvederà ad avviare presso gli organi preposti tutti gli adempimenti necessari al rinnovo dell'organismo stesso per evitare che il Fondo si possa trovare nell'impossibilità di operare;
4. La sede del Comitato è individuata nel Comando P.L..Nel caso di indisponibilità, l'amministrazione provvederà a designare una sede alternativa;
5. La partecipazione all'Organismo di Gestione del Fondo non prevede, in alcun modo, compensazioni monetarie e viene effettuata su base volontaria.
6. Le sedute dell'Organismo di Gestione del Fondo sono aperte agli operatori della P.L., nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati.
7. Di ogni seduta dell'Organismo di Gestione del Fondo sarà tenuta apposita verbalizzazione a cura del Segretario.

Art. 7

Attribuzioni dell'Organismo di Gestione del Fondo

1. L'Organismo di Gestione del Fondo:
 - Nomina al suo interno un Segretario;
 - Delibera in ordine alla stipula ed eventuale modifica delle polizze assicurative, predisponendo lo schema di contratto, in linea con le indicazioni COVIP;
 - Vigila sull'allocazione delle risorse e verifica l'effettiva rispondenza dell'utilizzo delle risorse assegnate alle finalità del Fondo.

Nell'ambito dei propri fini, potrà promuovere e/o aderire ad iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d'investimento delle risorse destinate agli scopi del presente Regolamento ed in particolare :

- svolgere attività di supporto tecnico preliminare per la predisposizione degli atti di bando e capitolato se necessari, per la scelta della società assicurativa, istituto bancario o ente gestione del fondo per le finalità di cui al presente regolamento;
- svolgere funzione di controllo e vigilanza sulla corretta e conveniente gestione dei fondi previdenziali e assicurativi;

- controlla la regolare attribuzione dei benefici ai dipendenti aventi diritto e la corretta quantificazione delle attribuzioni in base ai contratti di lavoro;
- 2. L'Organismo di gestione del Fondo è convocato dal Presidente, Comandante di P.L., sulla base di un Ordine del Giorno che va trasmesso ai componenti in quadrimestre, in via straordinaria quando occorre, su invito del Presidente ovvero su richiesta di almeno tre componenti.
- 3. Per la validità delle riunioni, in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno due componenti tra i quali il Presidente.
- 4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza qualificata.
- 5. I verbali sono riportati integralmente nel registro delle adunanze e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
- 6. Il componente che dissente dalla deliberazione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

Art. 8

Amministrazione e Controllo del Fondo

1. L'Organismo di Gestione del Fondo è tenuto annualmente a richiedere una relazione tecnica di rendicontazione contabile dalla società o ente gestore del fondo; tale richiesta è formalizzata dal Presidente, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento della rendicontazione.
2. Il controllo sull'amministrazione del Fondo è esercitato dal Collegio dei revisori dei Conti dell'Ente, senza alcun onere aggiuntivo per il Fondo;
3. Esercizio finanziario del Fondo Assistenza e Previdenza è annuale e comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre;
4. Le somme destinate al Fondo sono versate annualmente in un apposito capitolo di bilancio relativo all'esercizio finanziario di competenza.

Art. 9

Contratto di assicurazione - Premi

1. Le forme di previdenza, nell'ipotesi in cui la materia venga diversamente disciplinata nei futuri CCNL con maggior vantaggio per il dipendente, dovranno adeguarsi ad essi;
2. Il Fondo di Assistenza e Previdenza è alimentato mediante la corresponsione annuale per ciascun appartenente al Corpo, in servizio a tempo indeterminato, con qualsiasi profilo professionale e grado, compreso il Comandante del Corpo, purché in possesso delle qualifiche di cui all'art.5 della Legge n°65/1986, in una somma che verrà determinata sulla base della deliberazione di Giunta Comunale di ripartizione dei proventi, di norma in modo paritario.

Art. 10

Polizze Assicurativa Previdenziali

1. Le forme di previdenza complementare vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di società di gestione del risparmio, costituiti da Fondi di Pensione Nazionali, Fondi Pensione Aperti, Fondi di Pensione Individuali o Piani Pensione Individuali, Assicurazioni sulla Vita e prodotti assicurativi similari consentiti dalla legge;
2. Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno una linea di investimento con la seguente caratteristica:
 - CAPITALE GARANTITO;
 - RENDIMENTO MINIMO ANNUO GARANTITO;
3. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione;
4. Lo strumento finanziario da selezionare deve avere diverse linee di investimento e il lavoratore è libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente;
5. Gli strumenti previdenziali, decisi dall' Organismo di Gestione del Fondo, sono selezionati con le modalità previste dalla legge e comunque secondo la procedura di evidenza pubblica;
6. Le forme previdenziali selezionate, comunque, devono prevedere la possibilità di trasferimento della posizione individuale maturata dal lavoratore.

Art. 11

Perdita del diritto al contributo previsto per legge a carico dell'Ente

1. Gli appartenenti al Corpo di P.L. del comune di Cisterna di Latina cessano di essere destinatari delle forme di previdenza e di assistenza complementare in applicazione all'art. 208 del CDS, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente anche per mobilità esterna ovvero di mobilità interna che comporta la perdita della qualifica di appartenente al Corpo di Polizia Locale;
2. L'obbligo dell'Ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente, nei casi disciplinati dal CCNL.

Art. 12

Effetti della perdita del diritto della previdenza ed assistenza

1. Le forme previdenziali selezionate a cui hanno aderito i lavoratori dovranno prevedere per il singolo interessato la facoltà di:
 - Proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
 - Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma assicurativa pensionistica individuale;
 - Riscattare la propria posizione individuale.
2. L'obbligo contributivo dell'Ente in favore del lavoratore, previsto a tal fine, ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1, dal primo giorno del mese successivo alla perdita del requisito.

Art. 13

Norme Transitorie

La prima applicazione, l'elezione dei componenti dell'Organismo di Gestione del Fondo verrà stabilita da parte del Dirigente del Corpo Polizia Locale con l'indizione delle elezioni e modalità di presentazione delle candidature entro 20 giorni dall'approvazione del presente regolamento da parte della Giunta Comunale.

Art. 14

Norme Finali

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge che regolano la materia, in particolare il Codice della Strada;
2. Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, entra in vigore al termine della pubblicazione all'Albo online per 15 giorni, giusto art. 19 dello Statuto Comunale.

**Allegato “B” alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del
22/12/2016**

**COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

**MODALITA' DI NOMINA DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI
GESTIONE DEL FONDO ART.208 C.D.S. SCELTI TRA IL PERSONALE DEL
SERVIZIO**

Art 1 Modalità per Indire le elezioni

I. I componenti dell'Organismo di Gestione, con cadenza triennale e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo mandato indicano le elezioni per la nomina degli appartenenti al personale di Polizia Locale di cui all'art 4 comma 2 del Regolamento per l'Istituzione del Fondo di cui all' art 208 Cd.S. per il personale della Polizia Locale, concordando il calendario delle operazioni per lo svolgimento delle elezioni e dandone comunicazione al personale mediante affissione nella bacheca dirigenziale del Corpo di Polizia Locale. Contestualmente viene inviata comunicazione all'Amministrazione Comunale.

2. I componenti dell'Organismo di Gestione del Fondo che decadono restano in carica sino alla elezione dei nuovi candidati.

3. In sede di prima applicazione l'iniziativa di indire le elezioni è assunta dal Dirigente del Corpo di Polizia Locale, il quale pubblicherà mediante affissione nella bacheca dirigenziale del Corpo il calendario delle operazioni per lo svolgimento delle elezioni e le modalità di presentazione delle candidature entro 20 giorni dall'approvazione del presente Regolamento per l'istituzione del Fondo di cui all'articolo 208 CdS, per il personale della Polizia Locale da parte della Giunta Comunale.

Art 2 Quoziente necessario per la validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Quest'ultime saranno considerate valide ove alle stesse abbia preso parte almeno 1/3 dei lavoratori aventi diritto al voto. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei successivi 30 giorni e sarà considerata valida ove alle stesse abbia preso parte almeno 1/3 dei lavoratori aventi diritto.

Art 3 Elettorato Attivo e Passivo

1. Hanno diritto a votare tutti gli Operatori di Polizia Locale dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale in forza al Corpo di Polizia Locale alla data delle elezioni.

2. Sono eleggibili gli Operatori di Polizia Locale in forza al Comando di Polizia Locale che siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale.

Art 4 Presentazione delle candidature

1. Entro 15 giorni dall'annuncio di cui all'articolo 1 del presente allegato, gli operatori di Polizia Locale che intendessero candidarsi per l'elezione devono depositare ai membri della Commissione Elettorale la propria candidatura tramite il protocollo generale del Comando.

2. Per la presentazione della candidatura è richiesto un numero di firme di Operatori di P.L non inferiore al 5% del totale degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

3. Ogni lavoratore può sottoscrivere una sola candidatura a pena nullità della firma apposta.

4. Non possono essere candidati i membri della Commissione Elettorale.

5. Il candidato garantisce sull'autenticità delle firme apposte dai lavoratori a suffragio della stessa candidatura.

Art 5 Commissione Elettorale

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione e delle operazioni di scrutinio viene costituita una Commissione Elettorale entro dieci giorni dall'annuncio di cui all'articolo 1 del presente allegato.

2. La Commissione Elettorale è composta da tre membri.

3* La Commissione Elettorale durante tutto il periodo di svolgimento delle elezioni ha sede presso la sala riunioni del Comando.

4. I tre membri della Commissione Elettorale vengono designati dal Dirigente del Corpo di Polizia Locale, nominandoli tra i lavoratori dipendenti del Corpo di Polizia Locale.

5. I membri della Commissione all'atto dell'accettazione dichiareranno di non volersi candidare.

Art 6 Compiti della Commissione Elettorale

L La Commissione Elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti:

- Elezione del Presidente;
- Ricevimento delle Liste dagli elettori e decisione circa l'ammissibilità degli stessi;
- Verifica delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
- Esame dei ricorsi in materia di ammissibilità dei candidati;
- Ricezione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- Predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto;
- Organizzazione e gestione delle operazioni di voto e scrutinio;
- Raccolta dei dati elettorali e riepilogo dei risultati;
- Esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- Compilazione dei verbali;
- Comunicazione dei risultati all'Amministrazione e ai lavoratori mediante affissione alla bacheca di cui all'art 1;
- Trasmissione dei verbali e degli atti per la debita conservazione.

2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione Elettorale, mediante affissione nella bacheca di cui all'art 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

3. Per i componenti della Commissione Elettorale, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello di chiusura delle operazioni di voto, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato.

Art. 7 Segretezza del Voto

1. Nelle elezioni il voto è segreto;

2. Nelle elezioni il voto è diretto e non può essere espresso per lettera nè per delega o interposta persona.

Art. 8 Schede elettorali

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutti i candidati disposti in ordine alfabetico e con la stessa evidenza. Alla sinistra del nominativo deve essere predisposto apposito spazio per l'espressione della preferenza.
2. Le schede devono essere firmate da tutti i componenti del seggio Elettorale. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
3. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione del Presidente o da uno scrutatore.
4. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Art. 9 Preferenze

1. L'elettore può manifestare la preferenza a favore di massimo due candidati.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante l'apposizione di una crocetta nell'apposito spazio sulla scheda.
3. La lista dei candidati dovrà essere affissa all'entrata del seggio.
4. L'indicazione di più preferenze date rende nulla la scheda.

Art. 10 Modalità della votazione

1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione Elettorale, previo accordo con il Dirigente del Corpo di Polizia Locale, in modo da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.
2. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nella bacheca di cui all'art 1 del presente allegato, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Art. 11 Composizione del seggio Elettorale

1. Il seggio è composto dai membri della Commissione Elettorale.
2. I componenti del seggio Elettorale non possono essere sostituiti se non per gravi e comprovati motivi improcrastinabili. Alla sostituzione di un membro del seggio Elettorale provvede il Dirigente del Corpo di Polizia Locale.
3. Per la validità delle operazioni elettorali devono sempre trovarsi presenti almeno due membri del seggio.
4. I componenti del seggio non devono fare assolutamente propaganda né indicare all'elettore o elettrici per chi votare.

Art 12 Attrezzatura del seggio Elettorale

1. A cura del Dirigente tramite la Sezione Comando ogni seggio sarà munito di urna Elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
2. Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

Art 13 Riconoscimento degli elettori

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno essere riconosciuti dai membri della Commissione Elettorale,

Art 14 Certificazione della votazione

1. Nell'elenco di cui all'art 13, comma 2, a fianco del nome dall'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

Art 15 Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio senza interruzioni, subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali.

2. Al termine delle operazioni di spoglio, il Presidente del seggio compilerà il verbale dello scrutinio sottoscritto e controfirmato dagli altri membri della Commissione Elettorale, nel quale inoltre dovrà essere dato atto delle eventuali contestazioni scritte, dei reclami anche orali, dell'attribuzione o meno dei voti contestati e delle difficoltà e/o incidenti avvenuti intorno alle operazioni di seggio.

3. I componenti della Commissione Elettorale, raccolti i risultati dello scrutinio, provvedono alla proclamazione dei membri dell'Organismo di Gestione mediante l'affissione alla bacheca di cui all'articolo 1 dei nominativi dei membri.

4. La Commissione Elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2 provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali); il plico sigillato sarà conservato secondo accordi tra la Commissione Elettorale e l'Amministrazione, in modo da garantirne l'integrità per almeno tre mesi.

5. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione.

Art 16. Elezione dei Candidati

1. I candidati verranno eletti in relazione al maggior numero di voti di preferenza ottenuti. In caso di parità di voti di preferenza prevarrà la maggior anzianità di servizio.

Art.17 Ricorsi alla Commissione Elettorale

1. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione delle candidature e la Commissione ne dà atto nel verbale.

2. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.

3. Copia del verbale dovrà essere notificata entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente all'Organismo di Gestione e al Presidente dello stesso.

4. I verbali saranno conservati dall'Organismo di Gestione.

5. Contro le decisioni della Commissione Elettorale è ammesso ricorso entro 5 giorni all'Organismo di Gestione uscente.

6. L'Organismo di Gestione si pronuncerà entro il termine perentorio di 5 giorni ed ogni sua decisione è inappellabile.